SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 novembre 1990

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta *Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n. 333.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

90G0277

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 novembre 1990, n. 334.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 262.

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non soggetti a vincoli di qualsiasi natura. I disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali alienabili e le eventuali eccedenze che non sia possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle regioni e province autonome con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, sono ripianati dalle regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro, che ne definisce anche la durata e le modalità. Le regioni e le province autonome fanno fronte agli oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a decorrere dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno 1993. Sugli atti di alienazione vigila una commissione nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali».

All'articolo 3, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

3-*bis*. Alla differenza residua si fa fronte:

a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

3-*ter*. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, del

decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni e durata stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle rate di ammortamento provvedono gli enti mutuatari.

3-*quater*. All'onere per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento della spesa di pertinenza statale, valutato in lire 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli enti mutuatari provvedono mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2436):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del tesoro (CARLI) il 20 settembre 1990.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 21 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 settembre 1990.

Esaminato dalla 12ª commissione il 2, 10, 17, 18 ottobre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 18 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5171):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 ottobre 1990.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 novembre 1990.

Esaminato dalla XII commissione il 30, 31 ottobre 1990.

Esaminato in aula il 12 novembre 1990 e approvato il 13 novembre 1990.

90G0381

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° novembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468/1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° novembre 1990, al prezzo fisso di L. 97,25 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° novembre e al 1° maggio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1991 e l'ultima il 1° novembre 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 2,75%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,25% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 ottobre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 novembre 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 2 novembre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole,. nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1991 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1990
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 319

90A4905

DECRETO 16 novembre 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1984 (settennali), 1° dicembre 1984 (settennali), 1° dicembre 1987 (quinquennali) e 1° giugno 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1990 e scadenza nel mese di giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 429875/66-AU-148 del 27 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 252278/66-AU-161 del 26 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° giugno 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.400 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1990 e scadenza nel mese di giugno 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 210045 del 21 maggio 1984, n. 215061 del 17 novembre 1984, n. 429875 del 27 novembre 1987 e n. 252278 del 26 maggio 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi

sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1991, è determinato nella misura:

del 5,80% per i CCT settennali 1° giugno 1984 - codice ABI 12811, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 14;

del 5,55% per i CCT settennali 1° dicembre 1984 - codice ABI 12819, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 13;

del 6,30% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987 - codice ABI 13007, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 7;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° giugno 1988 - codice ABI 13019, emessi per lire 1.400 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di lire L. 891.750.000.000, così ripartite:

L. 377.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;
L. 360.750.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984;
L. 63.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987;
L. 91.000.000.0000 per i CCT quinquennali 1° giugno 1988,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4907

DECRETO 16 novembre 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1985 (decennali), 1° dicembre 1986 (decennali) e 19 dicembre 1986 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1990 e scadenza nel mese di dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 320572/66-AU-97 del 21 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 4.700 miliardi;

n. 626091/66-AU-124 del 25 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 626376/66-AU-125 del 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 19 dicembre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 499.975.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 21 novembre 1985 e del 25 novembre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 12 dicembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, sono stati modificati l'art. 5 del citato decreto ministeriale del 25 novembre 1986 e l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale in data 12 dicembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1990 e scadenza nel mese di dicembre 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 320572 del 21 novembre 1985 e n. 626091 del 25 novembre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 626376 del 12 dicembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1991, è determinato nella misura:

dell'11,40% per i CCT decennali 1° dicembre 1985 - codice ABI 12846, emessi per lire 4.700 miliardi, cedola n. 6;

del 12,25% per i CCT decennali 1° dicembre 1986 - codice ABI 12873, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 5;

del 12,00% per i CCT settennali 19 dicembre 1986 - codice ABI 12874, circolanti per L. 499.975.000.000, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 963.300.749.500, così ripartite:

L. 535.800.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1985;
L. 367.503.750.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1986;
L. 59.996.999.500 per i CCT settennali 19 dicembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4906

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 ottobre 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento per specifici contratti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 25 maggio, 26 giugno, 10 ottobre, 19 settembre, 26 settembre, 31 ottobre, 21 novembre e 26 novembre 1989 e 23 febbraio 1990 presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento per specifici contratti;

Viste le lettere n. 924659 del 27 dicembre 1989, n. 020032 del 4 gennaio 1990, n. 021188 del 6 aprile 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 9);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista, di cui ai precedenti punto 1) e 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 3) e 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

13) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) potranno essere utilizzate, esclusivamente per l'emissione di contratti assunti in coassicurazione;

14) tariffa di assicurazione di gruppo per il solo caso di morte da utilizzare per l'emissione, in coassicurazione con la Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., di una polizza di gruppo stipulata dal F.A.G. - Fondo assistenza dei dipendenti della S.p.a. Graziano di Tortona, a favore dei propri iscritti;

15) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di cui al punto 14).

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzino, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedente le SIMSIF 1970/1972 nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota di retrocessione del rendimento da riconoscere sulle polizze dei dipendenti del gruppo MAA assicurazioni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4891

DECRETO 29 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della Euromanagement Italia International Selective Brokers S.p.a., con sede legale in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 97 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 195/90 in data 21 febbraio 1990 con la quale il tribunale di Napoli, 7ª sezione riunito in camera di consiglio, ritenuto che la società Euromanagement Italia International Selective Brokers S.p.a., con sede in Napoli, trovansi in stato di insolvenza, ha dichiarato il fallimento della stessa;

Vista altresì la sentenza del tribunale di Napoli in data 20 giugno 1990 con la quale è stato deciso che la società Euromanagement sopra citata, dichiarata fallita con la richiamata sentenza n. 195/90, è soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed è stata pertanto ordinata la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ciò a norma del citato decreto-legge n. 233 del 1986, convertito, con modificazioni nella legge n. 430 del 1986 e le successive modificazioni;

Considerato che tra le citate società Previdenza S.p.a. e Euromanagement S.p.a. è stata accertata l'identità degli organi amministrativi (nella persona di Luciano Sgarlata), nonché l'esistenza dei rapporti di finanziamento, come risulta dal verbale del nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza in data 28 novembre 1986, così come riportato nella citata sentenza 20 giugno 1990, depositata il successivo 30 giugno 1990;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della Euromanagement Italia International Selective Brokers S.p.a., con sede in Napoli;

Decreta:

Art. 1.

La Euromanagement Italia International Selective Brokers S.p.a., con sede in Napoli, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4896

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 14 novembre 1990.

Sovrapprezzo termico da applicare alle forniture di energia elettrica alle Ferrovie dello Stato per usi di trazione. (Provvedimento n. 32/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 che detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Visti i provvedimenti CIP n. 47 del 5 novembre 1974, n. 3 del 27 gennaio 1988 e n. 26 del 22 novembre 1989;

Vista la delibera CIPE del 30 marzo 1989, con la quale sono state definite le modalità di applicazione alle Ferrovie dello Stato del sovrapprezzo termico sulla fornitura di energia elettrica in alta tensione eccedente il consumo base di 3.300 milioni di kWh annui;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Il trattamento di sovrapprezzo da applicare alle Ferrovie dello Stato limitatamente alla fornitura in alta tensione eccedente il consumo base di 3.300 milioni di kWh annui, fissato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 730/1963, è quello previsto nella delibera CIPE del 30 marzo 1989.

Roma, 14 novembre 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A4912

DELIBERAZIONE 14 novembre 1990.

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva per la campagna 1990-91. (Provvedimento n. 33/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento CIP n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Visti i provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 e n. 27/1987 del 30 settembre 1987, che modificano ed integrano il soprarichiamato provvedimento;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Si confermano, per la campagna 1990-91, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dai provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985) e n. 27/1987 del 30 settembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987).

Roma, 14 novembre 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A4913

DELIBERAZIONE 14 novembre 1990.

Modificazioni al provvedimento CIP n. 15 del 12 luglio 1989 concernente l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da cogenerazione e da altre fonti assimilate, i prezzi di cessione all'ENEL ed i contributi di incentivazione alla nuova produzione. (Provvedimento n. 34/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 15 del 12 luglio 1989 concernente l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da cogenerazione e da altre fonti assimilate, i prezzi di cessione all'ENEL ed i contributi di incentivazione alla nuova produzione;

Tenuto conto delle risultanze emerse dalla verifica della normativa introdotta dal suddetto provvedimento n. 15/89 (punto 2 del titolo IV);

Considerata la necessità di adeguare il provvedimento n. 15/89 alle suddette risultanze;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A partire dal 1° gennaio 1991 entrano in vigore le seguenti disposizioni in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 308 del 29 maggio 1982.

Ai fini del presente provvedimento un impianto è assimilato agli impianti da fonti rinnovabili quando è superiore a 0,53 l'indice di utilizzo del combustibile calcolato come rapporto tra la potenza utile (somma della potenza elettrica ai morsetti del generatore elettrico e la potenza termica nominale utile dell'impianto) e la potenza nominale termica immessa nell'impianto attraverso combustibile fossile.

Tale definizione si applica in particolare anche agli impianti a ciclo combinato gas-vapore nonché agli impianti utilizzanti scarti di lavorazione e/o rifiuti e/o biomasse.

Titolo I

CESSIONI DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL

A) *Prezzi di cessione.*

1) Con decorrenza 1° gennaio 1991 si applicano i prezzi di cessione di cui alla allegata tabella *A*.

Per gli impianti finanziati in base alla legge n. 308/1982 ed in esercizio alla data del 19 luglio 1989, possono essere applicate le norme previste per i nuovi impianti.

Per le cessioni effettuate attraverso reti di terzi, tra azienda produttrice, azienda distributrice ed ENEL, deve essere stipulata apposita convenzione; eventuali oneri di vettoriamento sostenuti dall'azienda distributrice sono rimborsati a questa dalla C.C.S.E. su richiesta documentata.

All'energia ceduta da impianti, sia di produttori che di produttori-consumatori, dedicati, in tutto o in parte all'ENEL con reciproca garanzia di continuità, mediante stipulazione di apposita convenzione, si applicano i prezzi di cui alla tabella *A* - colonna 1. Per quota di impianto dedicato all'ENEL si intende una quota di potenza prefissata e costante, sia di produttore che di produttore-consumatore, la cui energia producibile è totalmente ceduta all'ENEL.

Il trattamento di compensazione di cui al provvedimento CIP n. 15/1989, titolo I, punto 4, si applica a richiesta degli interessati salvo nei casi di imprese con le quali esistono rapporti di fornitura agevolata. In questi ultimi casi tra l'ENEL e gli interessati devono essere stipulate apposite convenzioni. Per l'applicazione dei prezzi differenziati di ore piene e di ore vuote l'ENEL dovrà installare contatori multiorari ottimizzati per la cessione.

Le convenzioni di cui al presente punto devono essere conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2) I prezzi di cessione vengono aggiornati con i criteri seguenti:

a) per gli impianti che non impiegano combustibili i prezzi vengono aggiornati annualmente sulla base del 50% della variazione media dell'indice ISTAT per i prezzi all'ingrosso;

b) per gli impianti che impiegano combustibili:

la componente del prezzo riferita ai costi fissi di esercizio e manutenzione, assunta pari a 18 L./kWh con riferimento al 1° gennaio 1991, si aggiorna annualmente sulla base della variazione media dell'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali relativo al totale industria;

la componente riferita ai costi dei combustibili, assunta pari a 40 L./kWh, con riferimento al periodo settembre, ottobre e novembre 1990, viene aggiornata sulla base delle variazioni del costo medio del greggio importato (PGI), calcolato secondo la normativa vigente.

Per gli impianti che utilizzano esclusivamente metano la componente, assunta pari a 40 L./kWh, viene aggiornata, con la stessa metodologia e periodicità delle verifiche del PGI, sulla base delle variazioni del prezzo di una fornitura tipo non interrompibile di 5 milioni di mc/mese, assunto pari a 160 L./mc con riferimento allo stesso periodo di cui al precedente capoverso.

Il prezzo di cessione relativo alle ore vuote si aggiorna con le variazioni del PGI di cui sopra. In caso di modifica dei canoni e sovracanoni di concessione e delle imposte sui combustibili, l'adeguamento viene effettuato di volta in volta, sulla base dei nuovi valori.

Le variazioni di cui sopra vengono acquisite dalla C.C.S.E. per l'aggiornamento dei prezzi di cessione e dei contributi di pari importo.

B) *Adempimenti e procedure.*

1) Per tutti gli impianti, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 2, le domande per l'applicazione dei prezzi di cessione contenenti l'indicazione del tipo di impianto e le caratteristiche di produzione e di fornitura, vanno rivolte alla C.C.S.E. e all'ENEL. Sulle domande pervenute la C.C.S.E. opera in conformità di quanto previsto dal terzo comma del punto 3 del provvedimento CIP n. 25 del 7 agosto 1975.

In via provvisoria l'applicazione dei prezzi di cessione verrà effettuata dai produttori interessati a partire dal mese successivo all'invio della domanda e dopo la stipula di apposita convenzione nei casi in cui la stessa è prevista.

2) Per ciascun impianto idroelettrico a serbatoio e a bacino e ad acqua fluente con potenza nominale di concessione superiore a 3 MW per gli impianti di cogenerazione con teleriscaldamento, nonché per gli impianti alimentati da rifiuti e/o biomasse i prezzi di cessione all'ENEL ed i contributi alle imprese produttrici-distributrici sono fissati con provvedimento del Ministro dell'industria, sulla base di un esame istruttorio effettuato dal comitato tecnico di cui ai decreti ministeriali 2 novembre 1989 e 11 giugno 1990.

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, il Presidente del CIP, cui compete la vigilanza sull'attività del Comitato e la nomina dei componenti, è delegato ad emanare le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del Comitato stesso, nonché i criteri a cui il Comitato si attiene nella sua attività istituzionale.

Titolo II

CONTRIBUTI PER LE CESSIONI DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA PRODUZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Con decorrenza 1° gennaio 1991 la C.C.S.E. eroga all'ENEL i contributi di cui alla allegata tabella *B* nonché i contributi di cui alla allegata tabella *C* per l'energia prodotta con nuovi impianti a seguito di domanda alla C.C.S.E.

Con decorrenza 1° gennaio 1991 la C.C.S.E. eroga alle imprese produttrici-distributrici i contributi di cui all'allegata tabella *C* per l'energia prodotta da nuovi impianti e immessa direttamente nella rete pubblica a seguito di domanda alla C.C.S.E.

Per gli impianti di cui è competente il Comitato l'ammissione all'erogazione dei contributi avviene secondo le modalità previste nel precedente titolo I.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

I prezzi ed i contributi di cui al presente provvedimento si riferiscono alle cessioni da impianti di qualsiasi potenza.

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati in quanto compatibili con il presente provvedimento e non espressamente modificate.

Roma, 14 novembre 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

TABELLA A

PREZZI DI CESSIONE
(L/kWh)

TIPI DI IMPIANTO	1) Produttori che cedono tutta la produzione o parte da impianto dedicato		2) Produttori che cedono le eccedenze della produzione		Durata di erogazione
	ore piene	ore vuote	ore piene	ore vuote	anni
1) IMPIANTI ESISTENTI a) idroelettrici con potenza fino a 3 MW	80		Prezzo base: 70 Regolarità: 20 x R Qualità: 50.000 Lire x ΔkW P1		
b) altri	75		Prezzo base: 65 Regolarità: 20 x R Qualità: 50.000 Lire x ΔkW P1		
2) IMPIANTI NUOVI a) idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW	100		Prezzo base: 90 Regolarità: 20 x R Qualità: 50.000 Lire x ΔkW P1		5
b) altri impianti assimilati alle fonti rinnovabili	85		Prezzo base: 75 Regolarità: 20 x R Qualità: 50.000 Lire xΔkW P1	35	5
3) NUOVI IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI E GEOTERMICI	170		Prezzo base: 160 Regolarità: 20 x R Qualità: 50.000 Lire xΔkW P1		5
4) IMPIANTI IDROELETTRICI SERBATOIO,BACINO,ACQUA FLUENTE OLTRE 3 MW; RIFIUTI SOLIDI, BIOMASSE E COGENERAZIONE CON TELERISCALDAMENTO	p - prezzo fissato nel provv. del Ministro, con i seguenti massimali nuovi impianti: 235 potenziamenti: 155	35	Prezzo base: p-20 Regolarità: 20 x R Qualità: 50.000 Lire x ΔkW P1		Decisione del Comitato Tecnico

Prezzo di cessione con riserva di conguaglio fino all'emanazione del provvedimento formale:
ore piene 80 L/kWh; ore vuote 35 L/kWh

1) Corrispettivo di regolarità:
Il coefficiente di regolarità R è espresso dalla seguente formula $R = 1 - 0,5454 \frac{\Sigma s}{Ep}$ dove Σs rappresenta la sommatoria dei valori assoluti degli scarti, positivi e negativi, tra l'energia ceduta in ore piene, in ciascun mese e la media mensile su base annua della cessione in tali ore, e dove Ep rappresenta la cessione di energia annua in ore piene.

2) Corrispettivo di qualità:
La potenza ΔkW P1 è pari alla differenza solo se positiva, tra la potenza media annua della cessione in ore di punta (energia di punta/600 ore) e la potenza media annua in ore piene (energia di punta e piene/4.160 ore).

3) I conteggi per l'applicazione dei corrispettivi di regolarità e di qualità verranno effettuati alla fine di ciascun anno solare e gli importi risultanti saranno accreditati con la fattura di gennaio dell'anno successivo.

TABELLA B

CONTRIBUTI ALL'ENEL PER L'ENERGIA DI CESSIONE
(L/kWh)

TIPI DI IMPIANTO	1) Produttori che cedono tutta la produzione o parte da impianto dedicato		2) Produttori che cedono le eccedenze della produzione	
	ore piene	ore vuote	ore piene	ore vuote
1) IMPIANTI ESISTENTI a) idroelettrici con potenza fino a 3 MW	45		55	
b) altri	40		50	
2) IMPIANTI NUOVI a) idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW	65		75	
b) altri impianti assimilati alle fonti rinnovabili	50		60	35
3) NUOVI IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI E GEOTERMICI	135		145	
4) IMPIANTI IDROELETTRICI SERBATOIO,BACINO,ACQUA FLUENTE OLTRE 3 MW; RIFIUTI SOLIDI, BIOMASSE E COGENERAZIONE CON TELERISCALDAMENTO	p-35 p prezzo fissato nel provv. del Ministro	35	p-35 p prezzo fissato nel provv. del Ministro	

Contributo con riserva di conguaglio fino all'emanazione del provvedimento formale:
ore piene 45 L/kWh; ore vuote 35 L/kWh

TABELLA C

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRODUTTRICI-DISTRIBUTRICI

TIPI DI IMPIANTO	CONTRIBUTI L/kWh	DURATA DI EROGAZIONE anni
1) Nuovi impianti assimilati a fonti rinnovabili	10	5
2) Nuovi impianti eolici, foto-voltaici e geotermici	135	5
3) Nuovi impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW	65	5
4) Nuovi impianti idroelettrici a serbatoio, bacino,acqua fluente oltre 3 MW, rifiuti solidi, bio - masse e cogenerazione con teleriscaldamento (*)	Contributo, riferito alla sola energia in ore piene, di cui al provvedimento del Mini-stro (Titolo I, paragrafo B) punto 2), con i seguenti massimali: - nuovi impianti: 200 - potenziamenti: 120	Decisione del Comitato Tecnico
Contributo con riserva di conguaglio fino all'emanazione del provvedimento formale: 45 Lire per ogni kWh in ore piene		
(*) - Dal costo annuo di produzione si detrae l'importo corrispondente all'applicazione di 35 Lire per ogni kWh producibile. Per i potenziamenti detto importo viene calcolato solo per l'eventuale maggiore producibilità.		

90A4914

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 di approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che prevede, fra l'altro, l'istituzione della facoltà di agraria con il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, con sede in Foggia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 di modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari che muta denominazione in corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 2, commi 1, 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale del 18 maggio 1990, n. 2580, con il quale, a decorrere dall'anno accademico 1990-91, è istituita la facoltà di agraria con il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, con sede in Foggia;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria in data 3 settembre 1990, del senato accademico in data 7 settembre 1990 e del consiglio di amministrazione in data 8 settembre 1990 di questa Università;

Viste le osservazioni contenute nella lettera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3667 del 6 settembre 1990;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 12 settembre 1990;

Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del consiglio della facoltà di agraria del 24 settembre 1990, del senato accademico del 26 settembre 1990 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 85 del titolo IX relativo alla facoltà di agraria è inserito, sotto il titolo IX-*bis*, il seguente art. 86 relativo alla facoltà di agraria - corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, decentrata a Foggia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 86. — La durata del corso degli studi è di cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui ventidue annuali e due semestrali, per un totale di ventitre annualità) e quattro annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale). Il numero complessivo di annualità è pertanto fissato in ventisette.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali propedeutici:

1) biochimica generale;

2) chimica analitica I;

3) chimica analitica II;

4) chimica fisica;

5) chimica generale ed inorganica;

6) chimica organica I;

7) chimica organica II;

8) enzimologia (semestrale);

9) fisica;

10) fisica tecnica (semestrale);

11) igiene;

12) matematica;

13) microbiologia generale;

14) morfologia e fisiologia animale;

15) morfologia e fisiologia vegetale.

Insegnamenti fondamentali di applicazione:

16) analisi chimica dei prodotti alimentari;

17) economia delle industrie agro-alimentari;

18) fisiologia della nutrizione e razionamento;

19) microbiologia degli alimenti;

20) microbiologia industriale;

21) produzioni animali;

22) produzioni vegetali;

23) tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali);

24) tecnologie alimentari II (processi).

Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari:

a) Discipline economiche statistiche e giuridiche:

1) approvvigionamenti e mercato;

2) contabilità aziendale;

3) istituzioni di economia politica;

4) legislazione alimentare;

5) metodologia e statistica sperimentale.

b) Discipline biologiche:

1) botanica sistematica ed applicata;

2) zootecnia generale.

c) Discipline chimiche e biochimiche:

1) analisi chimica spettroscopica;

2) biochimica degli alimenti;

3) biochimica industriale;

4) chimica delle fermentazioni;

5) chimica e tecnologia degli aromi;

6) gestione della qualità dei prodotti alimentari;

7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;

8) residui ed additivi;

9) biochimica applicata.

d) Discipline igieniche e microbiologiche:

1) biotecnologia delle fermentazioni;

2) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;

3) difesa degli alimenti dagli animali infestanti;

4) genetica dei microorganismi;

5) igiene degli alimenti;

6) ispezione degli alimenti di origine animale;

7) microbiologia lattiero-casearia;

8) patologia animale e ispezione delle carni;

9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali;

10) virologia;

11) tecniche microbiologiche.

e) Discipline nutrizionistiche:

1) principi di dietetica;

2) programmazione nutrizionale;

3) valutazione nutrizionale degli alimenti.

f) Discipline tecnologiche:

1) chimica e tecnologia del latte;

2) disegno tecnico e materiali;

3) enologia;

4) ergotecnica ed organizzazione aziendale;

5) macchine ed impianti per le industrie alimentari;

6) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli ed alimentari;

7) tecnica della ristorazione;

8) tecnologia dei cereali e derivati;

9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali;

10) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;

11) tecnologia della birra;

12) tecnologia delle applicazioni frigorifere;

13) tecnologia delle bevande alcooliche;

14) tecnologia delle conserve alimentari;

15) tecnologia delle sostanze grasse;

16) trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti ed approvvigionamento delle acque.

La facoltà indicherà nel manifesto annuale l'elenco degli insegnamenti opzionali attivati e la loro durata (annuale o semestrale).

Tutti gli insegnamenti del corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari» saranno autonomi rispetto a quelli di uguale denominazione eventualmente presenti in altri corsi di laurea.

La facoltà curerà l'organizzazione dei piani di studio secondo le propedeuticità proposte e scegliendo gli insegnamenti opzionali da attivare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in logica distribuzione per area disciplinare.

Gli insegnamenti fondamentali che lo studente deve seguire nei primi due anni di corso sono i seguenti:

1° Anno;

1) chimica generale ed inorganica;

2) chimica analitica I;

3) matematica;

4) morfologia e fisiologia animale;

5) morfologia e fisiologia vegetale.

2° Anno:

1) chimica organica I;

2) chimica analitica II;

3) fisica;

4) igiene;

5) microbiologia generale.

Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità:

matematica propedeutica per fisica;

chimica generale ed inorganica propedeutica per chimica analitica I e per chimica organica I;

chimica analitica I propedeutica per chimica analitica II.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato almeno otto esami dei dieci insegnamenti dei primi due anni di corso, fermo restando che lo studente non potrà sostenere esami del terzo anno se prima non avrà superato i restanti due esami dei primi due anni di corso.

Lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, effettuato con docente di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le discipline indicate con I e II avranno diversi contenuti e corrispondono a due distinti esami.

Per il conseguimento della laurea lo studente, dopo aver sostenuto e superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale) del piano di studio, dovrà superare l'esame di laurea consistente nella discussione di una tesi a carattere sperimentale.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° ottobre 1990

Il rettore

90A4865

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 24 settembre 1990, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 settembre 1990, con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha riproposto una nuova modifica dello statuto intesa ad ottenere l'istituzione di una scuola diretta a fini speciali «costume e moda» con indirizzo «progettismo di moda» adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino è ulteriormente modificato nel modo che segue:

Articolo unico

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Urbino, è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali «costume e moda» con indirizzo «progettismo di moda».

Dopo l'art. 96, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazioni relativi alla scuola diretta a fini speciali «costume e moda» con indirizzo «progettismo di moda».

Scuola diretta a fini speciali «costume e moda» con indirizzo «progettismo di moda»

Art. 97. — È istituita la scuola diretta a fini speciali «costume e moda» presso l'Università degli studi di Urbino con il seguente indirizzo: «progettismo di moda».

La scuola ha lo scopo di preparare operatori nel settore del costume e della moda e in particolare esperti di «progettismo di moda». La scuola rilascia il diploma di esperto di «costume e moda» con indirizzo «progettismo di moda».

Art. 98. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento, delle quali non più del 50% di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti pari a venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque studenti.

Art. 99. — All'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola concorre la facoltà di magistero.

La sede della direzione della scuola è indicata nel manifesto annuale degli studi.

Art. 100. — Gli insegnamenti si dividono in fondamentali e opzionali tutti di durata annuale.

Gli insegnamenti fondamentali sono sette. Essi sono da scegliersi tra i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

storia dell'arte e delle comunicazioni visive;
storia dell'arte;
storia delle arti minori;
storia del costume e della moda;
storia dello spettacolo;
merceologia;
marketing;
istituzioni di diritto pubblico;
disegno;
una lingua straniera (inglese);
elementi di informatica;
storia della comunicazione letteraria.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

Insegnamenti opzionali:

tecnica di produzione industriale;
materiali;
progettazione del prodotto;
economia;
ottica;
anatomia artistica;
tecniche grafiche;
elettronica applicata;
storia delle istituzioni e delle dottrine economiche;
indirizzi dell'architettura moderna (storia del disegno);
modello e tecnica sartoriale;
progettazione artistica per l'industria.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 101. — Il tirocinio si svolge sotto la guida di docenti designati dal consiglio della scuola, presso aziende della regione e nazionali e consiste nella realizzazione di elaborati utili a dimostrare il conseguimento di una conoscenza operativa. Tale tirocinio comporta un impegno di almeno cento ore annue.

Art. 102. — La frequenza dei corsi e delle attività pratiche è obbligatoria. Gli esami annuali si svolgono nel modo seguente:

1) un colloquio per ciascun insegnamento teorico;
2) una prova pratica (eventualmente scritta) sull'attività di tirocinio svolto.

Art. 103. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato, di natura teorica e pratica, finalizzato alla professione specifica, predisposto sotto la guida di un docente.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal direttore della scuola o da un professore ordinario suo delegato. La commissione sarà costituita secondo le vigenti norme universitarie di cui all'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 8 ottobre 1990

Il rettore: Bo

90A4876

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1990), coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1990, n. 334 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3), recante: «Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 ***(a)***, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste, è finanziata mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 *(a)*, e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della predetta disposizione.

2. I mutui di cui al comma 1, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione.

Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

(a) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 382/1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali) è il seguente:

«Art. 4 *(Ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali)*. — 1. Le regioni e le province autonome determinano la maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 con i criteri e le modalità di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, all'uopo utilizzando i modelli di rilevazione che saranno definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali, gli istituti, gli enti e le università interessati alle operazioni di ripiano, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1987 e 1988, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1987 ed il 31 dicembre 1988, in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate, a valere sulle quote degli esercizi finanziari 1987 e 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e mediante operazioni di finanziamento con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato entro i seguenti limiti:

a) 20 per cento con operazioni di mutuo da attivare entro il 31 dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

b) 35 per cento con operazioni di mutuo da attivare nell'anno 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati con decreto del Ministro del tesoro e secondo condizioni, durata e modalità stabilite nel decreto medesimo.

3. I mutui di cui al comma 2, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

4. I mutui, entro i limiti indicati nel comma 2, possono essere concessi, in via di anticipazione, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili previa autorizzazione del Ministero del tesoro. Con successivo provvedimento legislativo saranno determinati modalità e tempi per l'ulteriore finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 330 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.440 miliardi per l'anno 1991 e seguenti, si provvede, per l'anno 1990 mediante parziale utilizzo della proiezione dell'accantonamento "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987" e per l'anno 1991 mediante utilizzo della proiezione degli accantonamenti "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987 e "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1988" iscritti, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il testo delle disposizioni del D.L. n. 382/1987 alle quali l'articolo di cui sopra fa rinvio è riportato in appendice.

Art. 2.

1. I mutui indicati nell'articolo 1, comma 1, da assumere entro l'anno 1990, possono essere concessi, in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalla rispettive documentazioni contabili.

2. Le istanze di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria finanziabile a saldo devono contenere apposita dichiarazione attestante che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 *(a)*.

3. I mutui non assunti negli anni indicati nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 *(b)*, possono essere contratti negli anni successivi.

(a) Il comma 1 dell'art. 19 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunità montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione».

(b) Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 382/1989 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 2-*bis*.

1. *Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833* **(a)**, *non soggetti a vincoli di qualsiasi natura. I disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali alienabili e le eventuali eccedenze che non sia possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle regioni e province autonome con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, sono ripianati dalle regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro, che ne definisce anche la durata e le modalità. Le regioni e le province autonome fanno fronte agli oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a decorrere dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno 1993. Sugli atti di alienazione vigila una commissione nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali.*

(a) Il testo degli articoli 61, 65 e 66 della legge n. 833/1978 è riportato in appendice.

Art. 3.

1. Le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente.

2. Per il finanziamento della spesa autorizzata in eccedenza ai sensi del comma 1, le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesorieri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria.

3. *La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.*

3-bis. *Alla differenza residua si fa fronte:*

a) *quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (a).*

b) *quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato.*

3-ter. *Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera* b), *del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (b), e secondo condizioni e durata stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle rate di ammortamento provvedono gli enti mutuatari.*

3-quater. *All'onere per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento della spesa di pertinenza statale, valutato in lire 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli enti mutuatari provvedono mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata.*

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

(a) Il testo dell'art. 6 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione ento i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991».

Per il testo ovvero l'argomento delle disposizioni sopra richiamate si veda in appendice.

(b) Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 382/1989 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 è valutato in lire 830 miliardi per l'anno 1991, in lire 1.392 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 1.230 miliardi annui a decorrere dal 1993. Agli oneri relativi agli anni 1991 e 1992 si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 1, commi 1 e 4, e dell'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 382/1987 (Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri) è il seguente:

«Art. 1, commi 1 e 4. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unità sanitarie locali, ai sensi del predetto art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unità sanitarie locali competenti, nonché dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresì, ai sensi del citato art. 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

(Omissis).

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanità e del tesoro».

«Art. 2, commi 1 e 2. — 1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'art. 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'art. 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'art. 1».

Si trascrive il testo delle disposizioni soprarichiamate:

«Art. 5 del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 281, sull'occupazione giovanile). — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è derogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità».

— Il secondo comma dell'art. 25 della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) è così formulato: «A modifica di quanto previsto dall'art. 69 dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazioni del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale».

«Art. 42 della legge n. 833/1978 recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (*Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico*). — Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.

Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.

Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.

Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.

Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'art. 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della ricerca scientifica.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge, per disciplinare:

a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;

c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanità potrà stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca;

d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del Servizio sanitario nazionale.

Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'art. 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti.

Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconoscimento abbiano personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo art. 43».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2-bis:

La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale». Si trascrive il testo dei relativi articoli 61, 65 e 66:

«Art. 61 (*Costituzione delle unità sanitarie locali*). — Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al precedente titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base.

Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.

Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:

a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del Servizio sanitario nazionale;

b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti ed uffici di cui alla precedente lettera *a)* che a norma della presente legge è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente art. 15;

c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera *a)* a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.

Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti».

«Art. 65 [come modificato dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638] (Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi). — *In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.*

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle direzioni generali degli enti soppressi, sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al patrimonio dello Stato.

Le regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità».

«Art. 66 (*Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali*). — Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.

I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio.

È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.

Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'art. 61.

Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica.

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Si trascrive il testo ovvero l'argomento delle disposizioni alle quali l'art. 6 della legge n. 158/1990 fa rinvio:

— L'art. 119 della Costituzione così recita:

«Art. 119. — Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali.

La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

— La legge n. 952/1977 reca: «Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro».

— Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 15/1977 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 10. — Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.

L'imposta è dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro.

Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.

Per il gas ottenuto nelle officine del gas di città, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 7, sono riservati allo Stato».

— Il ventunesimo comma dell'art. 11 della legge n. 784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liguigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione) prevede che: «Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102».

90A4915

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 221

Corso dei cambi del 13 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1112,400	1112,400	1112,35	1112,400	1112,400	1112,400	1112,160	1112,400	1112,400	—
E.C.U.	1549,150	1549,150	1549,50	1549,150	1549,150	1549,150	1549,100	1549,150	1549,150	—
Marco tedesco	752,210	752,210	752 —	752,210	752,210	752,210	752,170	752,210	752,210	—
Franco francese	223,740	223,740	224,30	223,740	223,740	223,740	223,840	223,740	223,740	—
Lira sterlina	2187,400	2187,400	2188 —	2187,400	2187,400	2187,400	2187,400	2187,400	2187,400	—
Fiorino olandese	666,680	666,680	667 —	666,680	666,680	666,680	666,670	666,680	666,680	—
Franco belga	36,457	36,457	36,48	36,457	36,457	36,457	36,465	36,457	36,457	—
Peseta spagnola	11,878	11,878	11,93	11,878	11,878	11,878	11,882	11,878	11,878	—
Corona danese	196,240	196,240	196,75	196,240	196,240	196,240	196,250	196,240	196,240	—
Lira irlandese	2015,250	2015,250	2016 —	2015,250	2015,250	2015,250	2015,500	2015,250	2015,250	—
Dracma greca	7,316	7,316	7,34	7,316	7,316	7,316	7,318	7,316	7,316	—
Escudo portoghese	8,536	8,536	8,54	8,536	8,536	8,536	8,529	8,536	8,536	—
Dollaro canadese	953,500	953,500	954 —	953,500	953,500	953,500	953,600	953,500	953,500	—
Yen giapponese	8,621	8,621	8,64	8,621	8,621	8,621	8,622	8,621	8,621	—
Franco svizzero	890,050	890,050	890 —	890,050	890,050	890,050	890,100	890,050	890,050	—
Scellino austriaco	106,890	106,890	107,20	106,890	106,890	106,890	106,911	106,890	106,890	—
Corona norvegese	192,530	192,530	192,25	192,530	192,530	192,530	192,550	192,530	192,530	—
Corona svedese	200,450	200,450	200,25	200,450	200,450	200,450	200,450	200,450	200,450	—
Marco finlandese	313,640	313,640	314 —	313,640	313,640	313,640	313,700	313,640	313,640	—
Dollaro australiano	867,200	867,200	866 —	867,200	867,200	867,200	867,500	867,200	867,200	—

Media dei titoli del 13 novembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,475
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,775
» » » 21- 4-1987/94	81,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,175
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	93,450
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100 —
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,150
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	100,200
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,125
» » » » 18- 3-1986/91	100,075
» » » » 1- 4-1984/91	100,275
» » » » 1- 5-1984/91	100,450
» » » » 1- 6-1984/91	100,500
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,275
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,375

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,475
» » » »	1-12-1984/91	100,375
» » » »	1- 1-1985/92	100,675
» » » »	1- 2-1985/92	100,500
» » » »	18- 4-1986/92	100,550
» » » »	19- 5-1986/92	100,500
» » » »	20- 7-1987/92	100,475
» » » »	19- 8-1987/92	100,375
» » » »	1-11-1987/92	100,325
» » » »	1-12-1987/92	100,400
» » » »	1- 1-1988/93	100,175
» » » »	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,550
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,650
» » » »	17- 7-1986/93	99,825
» » » »	1- 8-1988/93	100,850
» » » »	19- 8-1986/93	99,375
» » » »	1- 9-1988/93	100,075
» » » »	18- 9-1986/93	99,225
» » » »	1-10-1988/93	100,250
» » » »	20-10-1986/93	99,375
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1986/93	99,725
» » » »	19-12-1986/93	99,700
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100 —
» » » »	1- 3-1989/94	99,825
» » » »	15- 3-1989/94	99,875
» » » »	1- 4-1989/94	99,900
» » » »	1- 9-1988/94	99,125
» » » »	1-10-1987/94	99,950
» » » »	1-11-1988/94	99,125
» » » »	1- 1-1990/95	99,075
» » » »	1- 2-1985/95	99,750
» » » »	1- 3-1985/95	98,200
» » » »	1- 3-1990/95	98,500
» » » »	1- 4-1985/95	98,125
» » » »	1- 5-1985/95	98 —
» » » »	1- 5-1990/95	98,300
» » » »	1- 6-1985/95	98,175
» » » »	1- 7-1985/95	98,700
» » » »	1- 8-1985/95	98,350
» » » »	1- 9-1985/95	98,150
» » » »	1-10-1985/95	98,300
» » » »	1-11-1985/95	98,650
» » » »	1-12-1985/95	98,675
» » » »	1- 1-1986/96	98,575
» » » »	1- 1-1986/96 II	102,975
» » » »	1- 2-1986/96	98,600
» » » »	1- 3-1986/96	98,600
» » » »	1- 4-1986/96	98,575
» » » »	1- 5-1986/96	98,650
» » » »	1- 6-1986/96	98,750
» » » »	1- 7-1986/96	98,675
» » » »	1- 8-1986/96	98,150
» » » »	1- 9-1986/96	98,100
» » » »	1-10-1986/96	95,875
» » » »	1-11-1986/96	96,150
» » » »	1-12-1986/96	96,550
» » » »	1- 1-1987/97	96,275
» » » »	1- 2-1987/97	96,100
» » » »	18- 2-1987/97	96 —
» » » »	1- 3-1987/97	96 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,900
» » » »	1- 5-1987/97	95,900
» » » »	1- 6-1987/97	96,875
» » » »	1- 7-1987/97	96,475
» » » »	1- 8-1987/97	96,150
» » » »	1- 9-1987/97	96,775

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-12-1990	99,800
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,450
» » »	11,50%	1-11-1991	99,450
» » »	11,50%	21-12-1991	99,400
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,300
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,025
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,925
» » »	11,00%	1- 5-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,725
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12,50%	1-10-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,950
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,150
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,150
» » »	12,50%	1-10-1993	98,125
» » »	12,50%	1-11-1993	98,475
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,600
» » »	12,50%	17-11-1993	98,225
» » »	12,50%	1-12-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,675
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,675
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,725
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,200

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,850
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,300
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,550
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,150
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,250
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,575
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,075
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,700
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,575
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,175
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,325
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,875
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,600
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,125
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,100
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	97,700
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,850
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M13110

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione del comitato consultivo per la sezione speciale agricola dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1990 è stato costituito il comitato consultivo per la sezione speciale agricola dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), in attuazione dell'art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

90A4899

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «Lancia a r.l.» in Napoli, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1990 la società cooperativa «Lancia a r.l.», in Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Beniamino Lupo.

90A4900

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANT(
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIC
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADI

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 1?
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBAT
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*